



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 296/2021 - 12 marzo 2021

RAPPA	giudice
D.G. e altri	ricorrente
Fondo Pensioni Sicilia	convenuto

Giudicato civile sul diritto all'aumento retributivo e conseguente aumento base pensionabile - Sua esecuzione – Rideterminazione ratei pensionistici – Sua decorrenza alla data del collocamento in quiescenza - Prescrizione quinquennale della relativa istanza – Sua decorrenza a far data dalla pubblicazione della sentenza.

Il diritto a pensione dei pubblici dipendenti, ad eccezione delle pensioni di guerra in ragione della loro specifica natura (risarcitoria e non previdenziale), è imprescrittibile e, quindi, può essere fatto valere in ogni tempo ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Di contro sono soggette, invece, a prescrizione quinquennale i ratei di pensione e le differenze arretrate degli emolumenti pensionistici dovuti dallo Stato, in base a quanto previsto dall'art. 2, co. 1, R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come sostituito dall'art. 2, comma 4, L. 428 del 1985, che rappresenta la disciplina speciale da applicare in materia di pensioni pubbliche.

Il richiamato quinquennio prescrizione [...] decorre da quanto i ricorrenti hanno potuto far valere il diritto alla riliquidazione dei rispettivi ratei pensionistici e, quindi, dal[la] data di pubblicazione della sentenza [.....] che ha definito il giudizio di gravame in cui erano parte anche i [.....] ricorrenti

avente ad oggetto il riconoscimento del predetto aumento retributivo e del conseguente aumento della base pensionabile sia con riferimento alla quota retributiva che a quella contributiva ai sensi dell'art. 20 L.R. 21/2003 che è la disciplina pensionistica regionale vigente all'epoca del loro collocamento in quiescenza. È evidente che la specifica pretesa pensionistica poteva essere fatta valere dai ricorrenti solo dopo che è stata definita favorevolmente dal giudice ordinario la relativa questione giuslavoristica

Estensore della massima avv. Orazio Sciacca